

REGISTRO - ENUNCIAZIONE FINANZIAMENTI SOCI

SENTENZA

Cassazione civile, Sez. Trib., 30 giugno 2010, n. 15585

È soggetto ad imposta di registro proporzionale, con aliquota del 3%, il finanziamento concesso alla società dai propri soci, che è intervenuto sulla base di un contratto verbale tra i soci finanziatori e la società finanziata, quando sia «enunciato» nel verbale di assemblea con cui viene deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato da perdite, mediante la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso, con la definitiva acquisizione delle somme versate nel patrimonio della società ed a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento.

STUDIO

"Quella sentenza, molto discussa e criticata, è stata oggetto di grande attenzione ad opera di vari interpreti i quali sono unanimi nel ritenere che la Corte, con un orientamento peraltro ormai consolidato anche nella giurisprudenza di merito abbia fatto cattiva applicazione della norma sull'enunciazione, in quanto non ha tenuto conto del fatto che:

a) il semplice riferimento alle posizioni creditorie dei soci (desumibili anche dalle poste passive del bilancio) non configura "enunciazione", atteso che quest'ultima richiede la presenza degli elementi essenziali dell'atto enunciato; b) il verbale di assemblea è un atto "senza parti", sicché è difficile rinvenire la presenza del presupposto soggettivo dell'enunciazione e cioè che l'atto enunciato e l'atto enunciate provengano dalle "stesse parti": tutti siamo a conoscenza che i soci partecipanti al verbale di assemblea non possono essere considerati, tecnicamente, quali parti dell'atto-verbale; c) il finanziamento cessa i suoi effetti e comunque perde o "nova" la sua natura proprio in ragione della utilizzazione della posizione debitoria, così integrando la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell'art. 22 TUR seppur per i contratti verbali; d) gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso non dovrebbero essere ripresi a tassazione se non dopo il loro uso e cioè solo nell'ipotesi in cui il caso d'uso si sia precedentemente realizzato, anche se, abbiamo visto, questo requisito è largamente disatteso dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Infine mi risulta che la prassi dell'Agenzia delle Entrate si sia attestata nel riprendere a tassazione non solo la parte utilizzata del finanziamento utilizzata a copertura perdite, ma il suo intero ammontare. Tuttavia quest'ultima pretesa potrebbe (ma il condizionale è d'obbligo) essere scongiurata dal momento che, molto di recente, l'Agenzia delle Entrate con risoluzione 46/E del 5 luglio 201333 ha stabilito che nel caso in cui una

fideiussione formata per corrispondenza venga enunciata in un atto giudiziario deve essere assoggettata ad imposta di registro “solo la somma risultante dal decreto ingiuntivo e non

l'intero importo della fideiussione”. Tale principio che era stato già elaborato in giurisprudenza, *mutatis mutandis*, potrebbe trovare corrispondente applicazione anche alla parte di finanziamento enunciato e non utilizzato a copertura perdite così evitando almeno la ripresa a tassazione dell'intero ammontare del finanziamento spesso di gran lunga superiore alla parte utilizzata in sede assembleare.

Rimedi di prassi (notarile) per evitare la tassazione del finanziamento in sede di copertura perdite.

Per evitare l'aggravio di imposta la prassi notarile, dopo la pubblicazione della decisione in commento (15585/2010) ha posto in essere gli opportuni accorgimenti, articolando le operazioni di ricapitalizzazione in modo da sfuggire all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, creando una sorta di “cortina fumogena” sull'operazione, imponibile al 3%, almeno quando il finanziatore non sia soggetto IVA.

Essa si articola procedendo, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

1.) preventiva restituzione del finanziamento prima dell'adozione della delibera di aumento del capitale e successivo conferimento in società del denaro, soluzione non sempre fattibile, specie quando il finanziamento non sia facilmente liquidabile e rimborsabile;

2.) preventiva conversione del finanziamento soci in versamento in conto capitale (a patrimonio netto alla voce A/7 “Altre riserve”) e successivo utilizzo della corrispondente riserva, in questo modo generata, per l'aumento del capitale sociale, soluzione che potrebbe generare qualche problema operativo quando al finanziamento non abbiano partecipato tutti i soci in misura paritetica nascendo così una riserva c.d. targata;

3.) con modalità non sempre possibili specie in presenza di banche che richiedono l'immediata capitalizzazione della società per connesse operazioni di garanzia, procedendo alla sola delibera di aumento (non sottoscritto in assemblea) che verrà sottoscritto successivamente attraverso la liberazione dello stesso compensando quota parte del finanziamento necessario al versamento a liberazione del capitale: spostando fuori dal verbale e quindi con atto non soggetto a registrazione in termine fisso, in quanto formato con scambio di corrispondenza, la materiale sottoscrizione dell'aumento. Bisogna comunque evidenziare e fare sempre presente ai clienti che è possibile che tali operazioni, così articolate, vengano considerate e riqualificate come strumentali al solo fine di evitare l'imposizione e, in tal modo, diventare censurabili alla luce del principio - di cui l'Amministrazione finanziaria fa ormai uso (e, con un gioco di parole, anche abuso) - dell'“abuso di diritto”. (*cfr. Ruben Israel, rel. riu. S. Fedele 28.10.2013*)

STUDIO

"In definitiva, laddove le delibere societarie della specie in considerazione si limitino a menzionare i crediti da pregressi finanziamenti effettuati dai soci al solo fine di ricostituire o aumentare, attraverso la rinuncia, il capitale sociale, sembrerebbero non integrati i presupposti per l'enunciazione dell'atto, quindi al più l'operazione, nel suo complesso dovrebbe scontare l'imposta fissa di registro alla stregua di un conferimento di denaro. La pronuncia sin qui esaminata, tuttavia, non è del tutto isolata (39), pertanto laddove dovesse consolidarsi un orientamento in tal senso, risulterebbero sicuramente penalizzate, sotto il profilo fiscale, le operazioni di ricapitalizzazione tramite rinuncia ai crediti dei soci. Sarebbe in quel caso comunque possibile operare degli accorgimenti sotto il profilo della tecnica redazionale degli atti, atteso che nessuna enunciazione fiscalmente rilevante si dovrebbe avere nel caso in cui la rinuncia al credito o il suo utilizzo per una ricapitalizzazione avvenga al di fuori di un verbale notarile o comunque non in atti sottoposti a registrazione. " (cfr. Studio Cnn n. 208-2010/T)